

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	88
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 196/2010: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. C. 3909 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, rileva che il decreto-legge in esame è volto a stabilire, secondo quanto emerge dalla

relazione illustrativa, le misure necessarie a consentire il subentro, da parte degli enti territoriali campani nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di risolvere alcune criticità che si ritiene indispensabile affrontare con somma urgenza.

Com'è noto, nel tentativo di uscire dalla cronica situazione emergenziale relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, che dura fin dal 1994 nel territorio della regione Campania, il Governo è più volte intervenuto, fin dall'inizio della legislatura, attraverso la decretazione d'urgenza. Da ultimo, il decreto-legge 195/2009 aveva introdotto una serie di disposizioni per la cessazione dello stato di emergenza con l'attribuzione delle competenze agli enti territoriali interessati.

Tuttavia, considerato il riemergere di una situazione di elevata criticità nella regione, il Governo ha ritenuto necessario tornare ad intervenire, per definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smal-

timento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuità, anche in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata.

Il decreto-legge in esame detta quindi, all'articolo 1, la disciplina per gli impianti e le attività gestorie del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania. In particolare, il comma 1 elimina, dall'elenco delle discariche autorizzate di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, i siti seguenti che, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, non sono mai stati realizzati: località Pero Spaccone (Formicoso), nel comune di Andretta (AV); località Cava Vitiello, nel comune di Terzigno (NA); località Valle della Masseria, nel comune di Serre (SA).

Il comma 2 consente al Presidente della regione, sentiti le Province e gli enti locali interessati, di nominare commissari straordinari, al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero e al trattamento termico dei rifiuti con produzione di energia. A tal fine i commissari straordinari, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, provvedono: all'individuazione del soggetto aggiudicatario mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; all'individuazione delle aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti.

Si prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni derogatorie ed acceleratorie in materia di VIA recate dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 90/2008 e, a tale fine, i predetti commissari svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato.

Lo stesso comma prevede il dimezzamento dei termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta.

Viene infine disposto che i commissari si avvalgono degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.

Il comma 3 reca alcune novelle all'articolo 6-ter del decreto-legge 90/2008 finalizzate a consentire l'utilizzo della cosiddetta frazione organica stabilizzata (FOS, anche indicata comunemente come « biostabilizzato ») prodotta dagli impianti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti (cosiddetti STIR) quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate o dismesse, di discariche chiuse ed esaurite ovvero quale materiale di copertura giornaliera delle discariche in esercizio.

Il comma 4 inserisce un nuovo comma 1-bis all'articolo 6-ter del decreto-legge 90/2008 che autorizza, presso i medesimi impianti, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti, al fine di ridurre il conferimento in discarica dei residui dei rifiuti trattati.

Il comma 5 riscrive il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 195/2009 provvedendo a trasferire alla Provincia di Napoli, che vi provvederà tramite la propria società provinciale, le funzioni in precedenza attribuite ad Asia S.p.A., vale a dire garantire la funzionalità dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli nonché gestire gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino. Al trasferimento di funzioni corrisponde il trasferimento, alla società provinciale, degli introiti derivanti dalle relative tariffe (in precedenza incamerati da Asia).

Il comma 6 integra il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 195/2009 al fine di introdurre speciali misure sanzionatorie per i comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 90/2008, così come certificati dalla regione Campa-

nia. In tali casi viene previsto che il Prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di 6 mesi, decorso inutilmente il quale il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario *ad acta*.

Il comma 7 prevede il ricorso ad apposito accordo interregionale per lo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni nel caso di non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione. Lo stesso comma precisa che si tratta di una disposizione transitoria, nelle more della completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 90/2008.

Viene altresì previsto che tale accordo sia promosso dal Governo, nell'ambito di una seduta della Conferenza Stato-Regioni appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione.

L'articolo 2 reca disposizioni riguardanti i consorzi di bacino campani operanti nel settore dei rifiuti. In particolare, con il comma 1 continua l'applicazione, non oltre il 31 dicembre 2011, delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali al personale consortile risultante in esubero rispetto alla definizione delle piante organiche. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, i suddetti esuberi sarebbero stimabili in circa 700 unità, con conseguente onere complessivo pari a circa 30 milioni di euro. In merito alla predetta copertura finanziaria, prosegue la relazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito assicurazioni circa la capienza del Fondo sociale occupazione e formazione, senza pregiudizio per gli interventi già programmati a carico del Fondo stesso.

Il comma 2, come sottolineato dalla relazione illustrativa, prevede la separazione delle funzioni svolte dal Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta nell'ambito dei rispettivi com-

pendi provinciali di Napoli e Caserta, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie di sostegno della gestione regionale del ciclo dei rifiuti, nonché misure volte alla copertura finanziaria degli accordi operativi per l'attuazione delle misure di compensazione ambientale.

Al fine di consentire la complessiva gestione del ciclo regionale dei rifiuti, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo, il comma 1 autorizza la regione Campania a disporre di risorse finanziarie, nel limite di 150 milioni di euro, a valere sul Fondo aree sottoutilizzate per la raccolta, lo spazzamento e trasporto dei rifiuti, nonché l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale.

Il comma 2 prevede che per gli interventi di compensazione ambientale e di bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 sottoscritto dai comuni della regione Campania interessati con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede entro il limite massimo di 282 milioni di euro a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Tali somme sono complessivamente reperite a valere sulle risorse del FAS destinate alla programmazione regionale, a carico della quota assegnata alla regione Campania dalla delibera CIPE n. 1/2009 (3.896 milioni per il periodo 2007-2013).

Complessivamente, dunque, considerando gli interventi autorizzati dall'intero articolo in esame, la quota del FAS-regionale destinata alla Campania viene utilizzata per complessivi 432 milioni (150 milioni ai sensi del comma 1 e 282 milioni ai sensi del comma 2).

In conclusione, e sottolineata l'importanza del provvedimento per risolvere le criticità della gestione dei rifiuti in Campania, auspica che, acquisita la posizione del Governo, possa avviarsi in Commissione un sereno e costruttivo dibattito sul tema.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° dicembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della

Conferenza Stato-Regioni, per cui la Commissione può procedere all'espressione del parere di competenza.

Avverte altresì che è stata trasmessa dalla V Commissione Bilancio la valutazione in ordine agli effetti finanziari di cui all'articolo 96-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Armando DIONISI (UdC) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Salvatore MARGIOTTA (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20 alle 20.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Atto n. 279).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

esaminato il parere della Conferenza Stato-Regioni che ha espresso un orientamento favorevole sul provvedimento a condizione che siano recepite nel testo talune proposte emendative su cui il rappresentante del Governo ha manifestato il proprio assenso;

preso atto della valutazione in ordine agli aspetti finanziari del provvedimento espressa dalla V Commissione Bilancio;

considerato che, ai sensi dell'articolo 3-*quinqüies* della direttiva 2003/87/CE, i proventi derivanti dalle aste dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti

e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, nonché per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e misure finalizzate a combattere la deforestazione;

considerato che l'articolo 3-*ter*, comma 3, rinvia ad un successivo provvedimento legislativo la destinazione dei proventi derivanti dalla vendita d'asta di quote, e andrebbe invece previsto il rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le finalità di natura ambientale previste dalla direttiva, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si sostituisca il comma 3 dell'articolo 3-*ter* nel senso di prevedere un rinvio espresso ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la determinazione delle procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta

delle quote derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo stabilite con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione Europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione Europea e nei Paesi terzi, segna-

tamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.